



Roma, 8 maggio 2000

CIRCOLARE N.70/2000

OGGETTO: FINANZIAMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO - DECRETO 7.4.2000 SU G.U. N. 93 DEL 20.4.2000

Con il decreto in oggetto sono stati definiti i criteri per la concessione di benefici atti a favorire l'aggregazione delle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.

Si tratta del primo decreto applicativo emanato dopo che la legge 454/97 è finalmente giunta alla sua forma finale con gli emendamenti introdotti dal decreto legge 484/99, convertito nella legge 27/2000.

Possono usufruire dei benefici, per le operazioni realizzate dopo il 5 maggio 2000 e fino al 31 dicembre 2001:

- a) piccole e medie imprese ⁽¹⁾ che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie

(1) *Il decreto ministeriale 18.9.1997 ha recepito come definizione di PMI quella stabilita dall'Unione Europea. I parametri cui fare riferimento sono:*

- *numero di dipendenti inferiore a 250*
 - *fatturato minimo non superiore a 40 milioni di euro, ovvero, totale dello stato patrimoniale non oltre 27 milioni di euro.*
- Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa che ha:*
- *meno di 50 dipendenti*
 - *fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 5 milioni di euro.*

- b) piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti nuovi ⁽¹⁾ ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti alla data del 15 gennaio 1998, oppure imprenditori che conferiscono la propria attività in un raggruppamento nuovo o già esistente, divenendone soci lavoratori
- c) raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data del 15 gennaio 1998 ed iscritti all'albo degli autotrasportatori che associano in qualità di soci lavoratori, imprenditori titolari di piccole e medie imprese iscritte al predetto albo, oppure piccole e medie imprese anch'esse iscritte all'albo, che non siano stati associati in altri raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima.

Alle piccole e medie imprese indicate nella precedente lettera a) sono concessi contributi forfettari, fino ad un massimo di 150 milioni per:

- *l'introduzione di sistemi avanzati di gestione aziendale (ivi comprese le prestazioni di consulenza, le spese notarili, fiscali e legali connesse al processo di aggregazione, nonché per l'eventuale avviamento commerciale) nel limite del 50% dei costi ammessi al contributo*
- *la razionalizzazione dell'esercizio dell'attività (anche mediante la realizzazione di impianti di autoriparazione e manutenzione dei veicoli e delle unità di carico, nonché di trattamento e smaltimento dei reflui) nel limite percentuale del 15% dei costi ammessi al contributo, per le piccole imprese, e del 7,5%, per quelle medie.*

A tali aziende è inoltre concesso un contributo fino a 7 milioni di lire per ogni addetto stabilmente occupato nell'impresa risultante, fino ad un massimo di 20 occupati.

L'importo massimo complessivo di contributo per ciascun processo di fusione non può comunque superare i 250 milioni.

Sono escluse dal beneficio fusioni o conferimenti tra imprese appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate.

La medesima impresa non può utilizzare i benefici per più di una volta.

(1) Per raggruppamenti di imprese si intendono:

- le imprese cooperative (libro V, titolo VI, capo I codice civile)
- i consorzi (libro V, titolo X, capo II, sezione II codice civile)
- le società consortili (libro V, titolo X, capo II, sezione II bis codice civile)

Alle piccole e medie imprese indicate nella precedente lettera b) è concesso un contributo forfettario, fino a 50 milioni, per la redazione del piano di aggregazione (ivi comprese le prestazioni di consulenza) nel limite del 50% dei costi ammessi a contributo.

Le imprese e gli imprenditori non devono essere stati associati in altri raggruppamenti iscritti nell'albo degli autotrasportatori nei due anni precedenti al 15 gennaio 1998.

Ai raggruppamenti indicati nella lettera c) è concesso un contributo forfettario sino a 25 milioni per ciascuna nuova impresa associata, nel limite massimo di 250 milioni, per realizzare

- l'introduzione di sistemi avanzati di gestione aziendale (ivi comprese le prestazioni di consulenza, le spese notarili, fiscali e legali connesse al processo di aggregazione, nonché per l'eventuale avviamento commerciale) nel limite del 50% dei costi ammessi al contributo
- la razionalizzazione dell'esercizio dell'attività (anche mediante la realizzazione di impianti di autoriparazione e manutenzione dei veicoli e delle unità di carico, nonché di trattamento e smaltimento dei reflui) nel limite percentuale del 15% dei costi ammessi al contributo, per le piccole imprese, e del 7,5% per quelle medie.

Gli stessi benefici di cui alla precedente lettera c) sono riconosciuti per la fusione di due o più raggruppamenti che abbiano i requisiti delle piccole o medie imprese.

Sono esclusi dai contributi specificati nel decreto i costi per l'acquisizione di apparecchiature elettroniche e telematiche per i quali le imprese abbiano già fruito di altri benefici disposti dalla legge 454/97.

Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle aggregazioni sono concessi contributi per la partecipazione dei titolari e degli addetti ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, compreso l'acquisto di materiale didattico e audiovisivo, e per la partecipazione a stages, nella misura del 50% degli oneri sopportati, e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa riguardante una o più delle seguenti attività:

- corso di formazione e/o di aggiornamento, con addestramento impartito da personale esterno
- progetti di formazione sottoscritti fra imprese e raggruppamenti, da un lato, e istituti universitari, dall'altro, per la specializzazione post-universitaria nel settore dei trasporti

Per l'ottenimento del rimborso delle spese di partecipazione, le imprese dovranno dimostrare - con specifico riguardo ai corsi - che questi sono conformi a quelli approvati dal Ministero dei trasporti.

Le imprese ed i raggruppamenti i cui titolari ed addetti hanno già beneficiato dei contributi previsti dal decreto in oggetto non possono essere ammessi ad altri contributi allo stesso titolo.

Sono tenuti alla restituzione dei benefici le imprese o raggruppamenti che non avranno realizzato, entro sei mesi dal processo di aggregazione, una riduzione della capacità di carico complessiva - quando questo dopo l'aggregazione risulti pari o superiore a 260 tonnellate di carico utile - calcolata secondo i seguenti criteri:

- riduzione pari al 6% quando la capacità di carico utile sia compresa tra le 260 e le 520 tonnellate

- riduzione pari al 10% quando la capacità di carico utile sia superiore alle 520 tonnellate.

La riduzione dovrà realizzarsi mediante rottamazione, ovvero vendita in Paesi non appartenenti all'area CEMT, di veicoli già in disponibilità delle imprese o dei raggruppamenti partecipanti al processo di aggregazione.

Le imprese che hanno fruito dei contributi di cui al decreto in oggetto sono obbligate alla restituzione degli stessi in caso di scissione o di recesso dal conferimento, ovvero di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione.

I raggruppamenti direttamente beneficiari dei contributi sono obbligati alla restituzione degli stessi in caso di scioglimento entro il terzo anno dall'erogazione.

Le imprese ed i raggruppamenti interessati all'ottenimento dei contributi devono avanzare apposita domanda al Mediocredito o all'Artigiancassa - con contestuale fotocopia al Comitato per l'autotrasporto presso il Ministero dei trasporti - in attesa che si perfezionino le procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto gestore ⁽¹⁾.

(1) Così è stabilito nel Comunicato del Ministero dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10.3.2000.

Il Comitato per l'autotrasporto delibererà l'ammissione a contributi tenendo conto del numero delle imprese monoveicolari coinvolte nei processi di aggregazione, degli effetti occupazionali indotti, dei benefici rapportati ai costi dei processi medesimi, del conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'intermodalità e del contenimento delle emissioni nocive, nonché della riduzione percentuale della capacità di carico utile.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.177/1999

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20.4.2000 (fonte Guritel)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 aprile 2000

Criteria per la concessione di benefici a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto terzi.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE.

Decreta:

Art.1.

1. Per raggruppamenti di imprese si intendono le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, od a norma del libro V, titolo X, capo II, sezione II e II/bis del codice civile.

2. Tali raggruppamenti, per le finalità di cui al presente decreto, debbono essere iscritti all'Albo delle persone fisiche e giuridiche esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art.2.

1. Per le operazioni di cui all'art.4, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono concessi contributi destinati all'impianto delle nuove imprese, agli investimenti connessi ai processi di aggregazione, nonché alla riduzione dei costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni.

2. Detti contributi sono concessi per operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art.3.

1. Alle piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di altre imprese di autotrasporto, secondo

quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge n. 454/1997, sono concessi contributi forfettari, fino ad un massimo di lire 150 milioni:

a) per l'introduzione di sistemi avanzati di gestione aziendale, ivi comprese le necessarie prestazioni di consulenza, le spese notarili, fiscali e legali comunque connesse al processo di aggregazione, nonché per l'eventuale avviamento commerciale, nel limite percentuale del 50% dei costi ammessi;

b) per la razionalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasporto, anche mediante la realizzazione di impianti di autoriparazione e manutenzione dei veicoli e delle unità di carico, nonché di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti, nel limite percentuale del 15% o del 7,5% dei costi ammessi, a seconda che si tratti di piccole o di medie imprese.

2. E' inoltre concesso un contributo, fino ad un importo massimo di lire 7 milioni, per ogni addetto stabilmente occupato nell'impresa risultante dal processo di cui al comma 1, fino ad un massimo di 20 occupati.

3. L'importo massimo complessivo dei contributi di cui ai commi precedenti è pari a lire 250 milioni per ciascun processo e l'impresa risultante dallo stesso non può essere destinataria di altri aiuti previsti dal presente decreto, ad eccezione di quelli indicati all'art.8.

4. Sono esclusi dai contributi di cui ai commi precedenti i raggruppamenti risultanti da fusioni o conferimenti tra imprese appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate, ai sensi delle vigenti norme.

5. La medesima impresa non può utilizzare i benefici per più di una volta in un biennio.

Art.4.

1. Alle piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti nuovi o aderiscono a raggruppamenti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 454/1997, ovvero agli imprenditori che conferiscano la propria attività in un raggruppamento nuovo o già esistente, divenendone soci lavoratori, e' concesso un contributo forfettario, fino ad un massimo di lire 50 milioni, per la redazione del piano di aggregazione del raggruppamento, ivi comprese le necessarie prestazioni di consulenza, nel limite percentuale del 50% dei costi ammessi;

2. Le imprese e gli imprenditori beneficiari del contributo non devono essere stati associati in altri raggruppamenti iscritti all'Albo degli autotrasportatori, nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 454/1997.

Art.5.

1. Ai raggruppamenti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 454/1997 ed iscritti all'Albo degli autotrasportatori ai sensi delle vigenti disposizioni, che associano, in qualità di soci lavoratori, imprenditori titolari di piccole e medie imprese iscritte al predetto Albo, oppure piccole e medie imprese, anch'esse iscritte all'Albo, che non siano stati associati in altri raggruppamenti nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 454/1997, e' concesso un contributo forfettario sino ad un importo massimo di lire 25 milioni per ciascuna nuova impresa associata, con il limite massimo di lire 250 milioni, per le operazioni di cui al precedente art.3, comma 1, lettere a) e b), nei limiti percentuali dei costi ammessi indicati in tale articolo.

2. Per le stesse operazioni di cui al comma precedente, riguardanti la fusione di due o più raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole o medie imprese ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, è concesso un contributo fino a lire 25 milioni per ciascun raggruppamento coinvolto nel processo, con il limite massimo di lire 250 milioni. Il contributo non può in ogni caso superare i limiti percentuali dei costi ammessi indicati all'art.3, comma 1, lettere a) e b).

Art.6.

1. Dai processi di aggregazione definiti ai precedenti articoli dovrà risultare una riduzione della capacità di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti, che vi partecipano, qualora, a seguito dell'aggregazione, tale capacità risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile.

2. La riduzione di cui al comma 1 dovrà riguardare:

a) il 6% della capacità di trasporto complessiva, calcolata in termini di capacità di carico utile, qualora a seguito dell'aggregazione, le imprese od i

raggruppamenti interessati dispongano di una capacità di carico utile compresa fra le 260 e le 520 tonnellate;

b) il 10% della capacità di carico utile, qualora, a seguito dell'aggregazione, le imprese od i raggruppamenti interessati dispongano di una capacità di carico utile superiore alle 520 tonnellate.

In caso di mancato conseguimento della riduzione della capacità di trasporto, si applicano le disposizioni di cui all'art.9, comma 3, del presente decreto.

3. La riduzione di cui al comma 1 dovrà realizzarsi mediante avvio a rottamazione, ovvero vendita in Paesi non appartenenti all'area CEMT, di veicoli in disponibilità delle imprese o dei raggruppamenti partecipanti al processo di aggregazione.

Art.7.

1. Le imprese ed i raggruppamenti interessati all'ottenimento di contributi di cui ai precedenti articoli, debbono avanzare apposita domanda ad uno dei soggetti di cui all'art.10, comma 1, della citata legge n. 454/1997 e contestualmente in fotocopia al Comitato di cui all'art.8 della stessa legge, secondo il modello di cui all'allegato A del presente decreto e compilando la scheda, tra quelle di cui all'allegato B del presente decreto, relativa alla fattispecie per la quale il contributo è richiesto. A ciascuna scheda deve essere allegata la documentazione dalla stessa prevista, con particolare riguardo al piano di aggregazione, dal quale dovrà risultare la economicità dell'operazione complessiva di raggruppamento e la maggiore efficienza dell'organizzazione di nuova costituzione rispetto al precedente assetto, nonché della prevista riduzione della capacità di carico risultante dal processo di aggregazione.

2. Il Comitato di cui all'art.8 della citata legge n. 454 del 1997, esaminate le domande delibera l'ammissione al contributi entro massimali indicati agli articoli 3, 4 e 5, tenendo conto, ai sensi dell'art.4, comma 5, lettere a) e b), della citata legge n. 454 del 1997, del numero delle imprese monoveicolari coinvolte nei processi di aggregazione, degli effetti occupazionali indotti, dei benefici, rapportati ai costi, dei processi medesimi, del conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'intermodalità e del contenimento delle emissioni nocive, nonché della riduzione percentuale della capacità di carico utile. A tal fine, i competenti organi del Ministero dei trasporti e della navigazione calcoleranno il numero dei veicoli e la loro capacità di carico utile al momento della costituzione del raggruppamento ed effettueranno di nuovo tale calcolo dopo sei mesi da detta operazione, verificando in particolare che siano state rispettate le disposizioni di cui all'art.6, comma 3 del presente decreto.

3. Sono esclusi dai contributi di cui al presente decreto i costi sostenuti per l'acquisizione di apparecchiature elettroniche e telematiche, per i quali le imprese interessate abbiano già fruito di benefici disposti ai sensi della citata legge n. 454 del 1997.

Art.8.

1. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui ai precedenti articoli sono concessi i contributi per la partecipazione dei propri titolari e addetti ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, compreso l'acquisto di materiale didattico e audiovisivo e la partecipazione a stages, nella misura del 50% degli oneri sopportati, e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa, riguardante una o più delle seguenti attività:

a) corso di formazione e/o di aggiornamento, con addestramento impartito da personale esterno;

b) iscrizione e mantenimento presso scuole specializzate in Italia e all'estero;

c) progetti di formazioni sottoscritti fra imprese e raggruppamenti, da un lato, e istituti universitari, dall'altro, per la creazione di nuove figure professionali o per la specializzazione post-universitaria nel settore dei trasporti.

2. Per l'ottenimento del rimborso delle spese di partecipazione, le imprese dovranno dimostrare con specifico riguardo ai corsi sub a) che gli stessi siano conformi, per programmi e modalità di svolgimento, a quelli proposti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal

comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori ed approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Le imprese ed i raggruppamenti che fruiscono dei contributi di cui al presente articolo non possono avvalersi dei benefici previsti dall'art.2, comma 1, lettera e) della citata legge n. 454 del 1997.

4. Le imprese ed i raggruppamenti i cui titolari e addetti hanno già beneficiato dei contributi previsti dal presente articolo non possono essere ammessi ad altri contributi allo stesso titolo.

Art.9.

1. Secondo quanto previsto dall'art.6, comma 5 della citata legge n. 454/1997, le imprese che hanno fruito dei contributi di cui al presente decreto sono obbligate alla restituzione degli stessi in caso di scissione o di recesso dal conferimento, ovvero di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi medesimi.

2. I raggruppamenti direttamente beneficiari dei contributi in parola sono obbligati alla restituzione degli stessi in caso di scioglimento entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi medesimi.

3. Sono altresì tenuti alla restituzione dei benefici le imprese o i raggruppamenti di imprese che non avranno realizzato, entro sei mesi dal processo di aggregazione, una riduzione della capacità di carico complessiva, secondo le modalità previste dall'art.6 del presente decreto.

4. Le somme restituite sono nuovamente destinate ad operazioni analoghe a quelle disciplinate dal presente decreto, salvo quanto previsto dall'art.6, comma 5, ultimo capoverso della citata legge n. 454/1997.

5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui ai precedenti commi del presente articolo, nonché alla contestazione all'impresa o al raggruppamento, delle violazioni loro attribuite e, assegnati sessanta giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni, provvede all'emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

Roma, 7 aprile 2000

Il direttore: Ricozzi

Allegato A

Il sottoscritto nella sua veste di del
.....(1)con sede in.....via.....n.
.....cap.....iscritto.....all'Albo degli
autotrasportatori di.....al n.....in
data.....partita IVA.....

Chiede

che l'impresa venga ammessa ai benefici di cui all'art.4 della legge n. 454/1997 e successive modificazioni, così come attuato dagli articoli 3 - 4 - 5 - 8 del decreto direttoriale n.del.....come appresso descritti, nell'allegato B. A tale scopo dichiara:

che il raggruppamento risulta da fusioni o conferimenti tra imprese non appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate, ai sensi delle vigenti norme (tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente per l'ipotesi di cui all'art.4, comma 2, lettera a) della legge n. 454/1997);

che l'impresa e gli imprenditori beneficiari del contributo non sono stati associati in altri raggruppamenti iscritti all'Albo degli autotrasportatori nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 454/1997 (tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente per l'ipotesi di cui all'art.4, comma 2, lettera c) della legge n. 454/1997);

che i veicoli complessivamente in disponibilità dell'impresa ammontano a unità, per complessive tonnellate di carico utile;

che la riduzione della capacità di trasporto complessiva verrà realizzata mediante avvio a rottamazione ovvero vendita in paesi non appartenenti all'area CEMT di veicoli in disponibilità delle imprese o dei raggruppamenti partecipanti al processo di aggregazione;

che il corso di formazione e/o di aggiornamento per il quale si chiede il rimborso delle spese di partecipazione, è conforme per programmi e modalità di svolgimento a quelli proposti dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori ed approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione (tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente per i corsi di cui all'art.8, comma 1, lettera a) del decreto direttoriale di cui il presente allegato costituisce parte integrante);

che l'impresa o il raggruppamento non si avvarranno dei benefici art.2, comma 1, lettera e) della legge n. 454/1997 (tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente nell'ipotesi di richiesta di contributi ai sensi dell'art.8 del decreto direttoriale di cui il presente allegato costituisce parte integrante).

Si impegna altresì a non utilizzare i benefici richiesti ai sensi dell'art.3 del decreto direttoriale..... n. del per più di una volta in un biennio.

Allega altresì documentazione idonea a comprovare quanto sopra dichiarato, nonché la relazione di cui all'allegato C.

Luogo e data

Firma

1) Indicare se trattasi di:

a) piccole o medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto;

oppure

b) piccole o medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti;

oppure

c) raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto direttoriale che associano piccole e medie imprese che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima;

oppure

d) raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedano a fondersi tra loro.

Allegato B

Art. 3	Investimento	Contributo max
c.1 lett. a)		
lett. b)		
c.2 (1)		
Totale		

Art. 4	Costi documentati		Contributi
Costo di redazione del piano di aggregazione compresa la consulenza (non più del 50% dei costi ammessi)	Redazione piano aggregazione	Consulenze	

Art. 5	N° Imprese Associate	Tipologia operazioni	Costi documentati	Contributi
1° comma		Art. 3 c.1 lett. a) <hr/> Art. 3 c.1 lett. b)		
2° comma	N.° Raggruppamenti Fusi	Tipologia operazioni	Costi documentati	Contributi

Art.8 c.1 (2)	Oneri sopportati	Contributi
- lett.a)		
- lett.b)		
- lett.c)		

Note All.B

- 1) Allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della vigente normativa, dalla quale risulti il N.° degli addetti stabilmente occupati nell'impresa risultante dal processo di aggregazione
- 2) Indicare esclusivamente la lettera dell'art.8 c. 1 corrispondente all'attività posta in essere.

Allegato C

Relazione sulla situazione economico-patrimoniale dell'impresa (da compilare per la richiesta dei contributi ex art.4 legge n. 454/1997). Tale relazione deve contenere:

- 1) descrizione dell'impresa o del raggruppamento o dell'attività esercitata;
- 2) descrizione della situazione economica e di mercato (volume degli affari, attività, passività e immobili) data e firma del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento.